

Colui che, con propria edolare, assume l'ufficio di
dicare permanentemente l'opera propria, riceve
una determinata remunerazione, e di attendere o
esclusivamente ai servizi municipali, è considerato
impiegato o salariato comunale.

Art. 4°

Gli stipendi e salari, che competono a ciascun impie-
gato e salariato in relativa quantità, sono determinati
nell'unita tabella che fa seguito al presente regola-
mento.

Art. 5°

Gli impiegati sono nominati dal Consiglio Comu-
nale ed i salariati dalla Giunta Municipale.

Art. 6°

Gli impieghi, di cui nel presente organico, debbono
essere conferiti in seguito a pubblico concorso. Tutta-
via il Consiglio e la Giunta potranno derogarvi
quando con speciale deliberazione ne dimostrino la con-
venienza, previa l'approvazione della Giunta Pro-
vinciale Amministrativa.

Art. 7.

Per coprire le cariche, menzionate nel presente rego-
lamento, occorre provare:

- a) Di essere Cittadino Italiano
- b) Di aver superato il 21. anno di età.

c) Di possedere sana e robusta costituzione, salvo da difetti fisici, che lo rendano incompatibile allo ufficio rispettivo.

d) Di avere avuto buona condotta morale e civile e di non essere mai incorso in alcuna delle condanne per le quali a termini dell' Art. 22 della vigente legge comunale, non si può essere né elettore né eleggibile.

e) Di soddisfare a tutte le condizioni e garanzie, che verranno di volta in volta prescritte dalla Giunta nei relativi avvisi di concorso.

f) Di dar prova di tenere gli altri requisiti e titoli speciali per i vari gradi richiesti dalla legge.

Art. 8°

Il Consiglio ove lo creda opportuno, potrà prescrivere negli avvisi di concorso, che gli aspiranti ad impieghi comunali possano essere assoggettati anche ad un esame, e designare la Commissione competente, la quale dovrà valutare i meriti dei singoli candidati e presentare la graduatoria.

Art. 9°

Gli impiegati, per i quali leggi speciali non determinino la durata in carica per primo esperimento, e le ulteriori conferme saranno nominati per

un triennio, e successivamente s'intenderanno rinego-
fermati per lo stesso termine, ove non interven-
ga disdetta da intendersi giurizialmente sei mesi
prima della scadenza.

Dopo decorso il primo triennio potrà però il
Consiglio nominare a vita tanto gl'impiegati
che i salariati previa l'approvazione della Com-
ta Provinciale Amministrativa.

Gl'impiegati e salariati, cui verrà intimata la
disdetta per scadenza di termine, cesseranno im-
mediatamente dallo stipendio e dal servizio, sen-
za che possano accampare alcun diritto verso
il Comune.

Art. 10°

La nomina degli impiegati e salariati avrà ef-
fetto dalla data della relativa deliberazione, ma
la decorrenza dello stipendio seguirà dal giorno
dell'effettiva assunzione in servizio.

Essi dovranno entrare in funzione prima
di spirare i quindici giorni dalla partecipazio-
ne ufficiale della nomina, gli altri appena avu-
tane notizia.

In caso contrario s'intenderanno rinunciati al
posto, se con validi motivi non ottengano il pro-
lungo.

Che vogliono, in seguito, presentare le dimissioni, queste non saranno operative, prima che intervenga l'acceptazione del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina.

Questa norma deve osservarsi anche per gli impiegati ~~anche~~ attualmente in carica, avvertendo che la Decisione relativa alle dimissioni dovrà essere emessa non oltre i ^{due} mesi, ~~pendente~~ il qual termine gli impiegati perdono ogni diritto alla stabilità rimanendo vincolati al servizio fino al giorno che cesserà dalle funzioni.

Art. 11°

Potranno essere assunti a far pratica negli uffici Comunali giovani che abbiano la necessaria attitudine, ma essi assumeranno egualmente tutti gli obblighi sanciti nel presente regolamento. Costoro dovranno essere di fiducia del Segretario, e non acquisteranno diritti di nessuna specie per la loro opera che sarà meramente gratuita. Dopo decorso però un anno di esperimento potranno dalla Giunta ottenere un certificato attestante il prestato tirocinio e i lodovoli servizi resi.

Capo 3°